

FAQ - GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE**Cosa si deve riportare nella dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013**

I principi generali che si applicano per la gestione di operazioni "straordinarie" quali fusioni e scissioni societarie o la creazione di nuove imprese sono:

- ogni dichiarazione ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica deve riportare i dati dell'annualità di riferimento (es: la prima dichiarazione, da fare entro il 30 novembre 2013, deve rappresentare la situazione del 2012);
- tutti i dati di consumo da inserire ai fini della verifica dell'indice di incidenza del costo di energia elettrica rispetto al fatturato devono essere coerenti con le regole per la dichiarazione del fatturato ai fini del pagamento dell'IVA nell'annualità di riferimento.

Qui di seguito sono esposti alcuni esempi pratici, relativamente alle dichiarazioni delle imprese entro il 30 novembre 2013 nel caso in cui fusioni, scissioni etc abbiano avuto luogo nel 2012 (caso 1) e nel caso in cui fusioni, scissione etc abbiano avuto luogo nel 2013. Gli esempi sono riferiti a imprese che NON dichiarano di essere in stato di crisi ("procedura normale").

Caso 1: operazioni straordinarie avvenute nel 2012 (ovvero relative all'annualità di riferimento della dichiarazione).

Caso 1.a: Fusioni: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012: pertanto:

- a) nei casi di fusione per incorporazione (l'impresa 1 "ingloba" altre imprese 2 e 3 e mantiene la partita IVA precedente 1, mentre le altre la "perdono") la dichiarazione deve essere fatta unicamente dall'impresa 1, considerando, sia per i consumi che per il fatturato, la somma di:
 - o i dati relativi solo all'impresa 1 per i mesi antecedenti la fusione (ovvero antecedenti la data di decorrenza di cui all'articolo 172, comma 9, del TUIR),
 - o e i dati "complessivi" derivanti dalla fusione 1+2+3 per i mesi successivi alla medesima dataSu questi dati verrà verificata la qualifica di energivortà;
- b) nei casi di fusione pura (dalla fusione di n società, es 1 e 2, nasce una società del tutto nuova 3, con una partita IVA nuova 3), la dichiarazione deve essere fatta unicamente dall'impresa 3, con i dati del fatturato e dei consumi relativi al periodo successivo alla fusione (ovvero successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 172, comma 9, del TUIR). Per quanto riguarda le imprese 1 e 2 che sono confluite nella fusione e si sono pertanto estinte nel corso del 2012, non rileva la loro energivortà nel 2012, essendo le agevolazioni per gli oneri generali riconosciute a partire dal 1 luglio 2013.

Pertanto in entrambi i casi la qualifica di energivortà sarà verificata sull'impresa risultante dalla fusione.

Caso 1.b: Scissioni: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012: pertanto:

- a) nel caso di scissione totale (vale a dire che la società preesistente al termine dell'operazione cessa la propria esistenza dalla data della scissione) la dichiarazione deve essere resa dai soggetti risultanti dalla scissione in maniera separata e i dati che devono essere inseriti (fatturato e consumi) sono quelli a partire dalla data della operazione, NON quelli dell'intero anno solare;
- b) nel caso di scissione parziale (vale a dire che la società 1 si scinde in due o più soggetti 1, 2 e 3, uno dei quali mantiene la partita IVA 1 della società preesistente) la dichiarazione deve essere resa dai soggetti 1, 2 e 3 risultanti dalla scissione in maniera separata, ma i dati da inserire sono, per la

società 1 che ha mantenuto la partita IVA preesistente, i dati complessivi fino alla data della scissione e i dati depurati dopo detta data, mentre per le altre società 2 e 3 vanno inseriti i dati di consumo e fatturato a partire dalla data dell'avvenuta operazione.

In entrambi pertanto i casi la qualifica di energivorità sarà verificata separatamente per ciascuna impresa come risultante dalla scissione.

Caso 1.c: Nuova società costituita nel 2012: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012: pertanto la nuova società potrà fare la dichiarazione relativamente ai propri consumi e al fatturato del 2012, anche se non ha coperto l'intero anno, ai fini della verifica dell'indice di energivorità.

Caso 2: operazioni straordinarie avvenute nel 2013 (ovvero successive all'annualità di riferimento della dichiarazione).

Caso 2.a: Fusioni: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012, pertanto deve essere compilata per ciascuna impresa che risultava esistente nel 2012, in maniera separata.

In particolare:

- a) nel caso di **fusione per incorporazione**, la dichiarazione deve essere compilata dall'impresa incorporante per ciascuna impresa incorporata che risultava esistente nel corso dell'anno 2012. Nello specifico, l'impresa incorporante, che mantiene la partita IVA, presenterà distinte dichiarazioni sui dati del 2012 riferibili alle singole imprese incorporate che in tale sede indicherà come "soggetti estinti", separando da queste la propria dichiarazione;
- b) nel caso di **fusione pura**, la nuova impresa derivante dall'operazione straordinaria che non esisteva nel corso dell'anno 2012 dovrà presentare distinte e separate dichiarazioni riguardanti ciascuna delle imprese preesistenti alla fusione dichiarandole quali "soggetti estinti".

La qualifica di energivorità sarà verificata sui dati di ciascuna singola impresa esistente precedentemente alla fusione (fatturato e volumi "separati").

Caso 2.b: Scissioni: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012, e pertanto:

- nel caso di scissioni totali le nuove società potranno eventualmente presentare la propria istanza nell'anno 2014 con riferimento ai dati 2013 (vd. Caso 2.c);
- nel caso di scissioni parziali, la dichiarazione deve essere compilata dall'impresa che mantiene la partita IVA della società preesistente, con i dati complessivi pre-scissione.

Con riferimento ai **soggetti estinti** si puntualizza che:

- le **persone giuridiche cessate nel corso dell'anno 2012 e sino al 1°luglio 2013**, non possono avere interesse alla compilazione della dichiarazione energivori in quanto il diritto alla relativa agevolazione matura solo a partire dal 1 luglio 2013;
- i **soggetti estinti dopo il 1° luglio 2013**, possono, invece, avere interesse alla compilazione della dichiarazione purché vi sia un idoneo soggetto avente causa che sottoscriverà la dichiarazione per loro conto ed in modo separato rispetto alla propria (ci si riferisce alle società incorporate). *Ex adverso*, la loro dichiarazione sarà irrilevante ai fini delle agevolazioni.

Caso 2.c: Nuova società costituita nel 2013: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012: pertanto la nuova società potrà fare la dichiarazione solo nel 2014 (con i dati 2013).